

OSSERVAZIONI DI ENI S.p.A. al DCO 167/2021/R/gas

"RIASSETTO DELL'ATTIVITÀ DI MISURA DEL GAS NEI PUNTI DI ENTRATA ED USCITA DELLA RETE DI TRASPORTO – *Orientamenti finali*"

San Donato Milanese, 18 giugno 2021

Il presente documento contiene le osservazioni di Eni S.p.A., anche in rappresentanza delle società appartenenti al gruppo societario, al documento per la consultazione 167/2021/R/gas *"Riassetto dell'attività di misura del gas nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto - Orientamenti finali"*, (di seguito: DCO) sia in qualità di utente del servizio di trasporto del gas naturale, sia in qualità di cliente finale con PdR allacciato alla rete di trasporto regionale.

Prima di offrire il contributo ai singoli spunti di osservazione, si esprime generale apprezzamento in relazione agli orientamenti finali espressi dall'Autorità in materia di assetto dell'attività di misura e regolazione del servizio nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto del gas, nell'ambito degli obiettivi e dei principi generali di cui alla deliberazione 522/2019/R/GAS, e tenendo conto delle Linee operative di intervento consultate da SRG e degli esiti di tale consultazione.

S 2. Osservazioni in merito ai ruoli e alle responsabilità dell'attività di misura.

S 3. Osservazioni in merito alla responsabilità dell'attività di meter reading in capo alle imprese di trasporto, al ruolo dell'impresa maggiore di trasporto e alle esigenze di coordinamento.

Alla lettera b) del paragrafo 6.16 del DCO è previsto che le imprese di trasporto aggiornino *"le informazioni nel database impianti di misura in occasione dell'entrata in esercizio di nuovi impianti, di modifiche di un impianto esistente e, comunque, con cadenza annuale, sulla base delle informazioni comunicate dal titolare dell'impianto di misura"* (sottolineatura aggiunta). Si ritiene necessario chiarire che in assenza di modifiche rispetto alla comunicazione precedente il titolare dell'impianto non debba effettuare alcuna comunicazione a favore dell'impresa di trasporto.

Si ritiene peraltro utile che il "database impianti di misura" sia accessibile anche ai titolari degli impianti di misura.

L'ampliamento delle attività di *metering* prospettato al paragrafo 6.18 del DCO è condivisibile in relazione agli impianti di nuova realizzazione, ma non sostenibile per gli impianti già esistenti.

S 4. Osservazioni in merito all'attività di misura del trasporto gas svolta dalle altre imprese regolate.

Siamo favorevoli al richiedere il rispetto dei requisiti minimi relativi all'attività di misura sulla rete di trasporto da parte delle altre imprese regolate del settore del gas, quali imprese di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione, e all'applicazione del sistema di incentivazione proposto nel DCO, specificando che i corrispettivi tariffari applicati, legati al mancato rispetto di tali requisiti minimi funzionali, impiantistici e manutentivi dei sistemi di misura e dei relativi componenti, nonché delle apparecchiature che costituiscono le stazioni di Regolazione e Misura, non debbano essere recuperabili nell'ambito della determinazione tariffaria per la fruizione di tali servizi infrastrutturali.

S 9. Osservazioni in merito al sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità

S 10. Osservazioni in merito ai criteri di dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering e degli indennizzi/penalità per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di meter reading.

Gli impianti di misura spesso necessitano di interventi di adeguamento per garantire il rispetto delle norme tecniche richiamate nel DCO e utilizzate per la definizione dei requisiti minimi/ottimali; ciò anche tenuto conto che tali norme mutano nel tempo e, di conseguenza, gli impianti realizzati prima della introduzione di quelle più attuali rispondono alle specifiche tecniche di quelle precedenti. L'adeguamento potrebbe non essere immediato e, di conseguenza, con riferimento agli impianti di misura realizzati prima dell'introduzione delle attuali norme tecniche prese a riferimento per definire i requisiti minimali/ottimali, sembra impraticabile prevedere l'applicazione dei corrispettivi per mancato rispetto degli standard di servizio già a partire dall'1 gennaio 2023. Pertanto si suggerisce di estendere il periodo previsto per il mero monitoraggio (senza applicazione dei citati corrispettivi).

S 14. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione tariffaria del servizio di misura e di valorizzazione degli impianti ceduti all'impresa di trasporto.

In merito ai criteri di regolazione tariffaria del servizio di misura, riteniamo che la possibile differenziazione proposta del corrispettivo CM^{CF} in funzione della dimensione dell'impianto o della categoria di utenza non sia sufficiente a garantire una adeguata aderenza dei corrispettivi tariffari ai costi sottostanti che, invece, sarebbe più efficacemente raggiunta differenziando il CM^{CF} anche in base alla tipologia di impianto di misura. Infatti, l'adozione dei soli criteri proposti, pur rappresentando un miglioramento rispetto all'assetto tariffario vigente che prevede un unico corrispettivo CM^{CF} valido su tutto il territorio nazionale, rischia di non intercettare l'effettivo costo dell'attività di *metering* che è strettamente connesso alla tipologia di impianto e, in particolare, all'obsolescenza dello stesso: un impianto di misura più moderno può, verosimilmente, comportare un costo di *metering* inferiore rispetto ad un impianto di misura più datato. Prevedere un'articolazione del CM^{CF} in grado di garantirne la maggior coerenza possibile con i costi di *metering* associati a ciascun impianto di misura contribuisce a definire un meccanismo tariffario orientato alla neutralità, per i clienti finali, tra mantenere la titolarità dell'impianto o cederla all'impresa di trasporto.

La previsione di concedere una riduzione del 50% del corrispettivo CM^{CF} per un periodo ipotizzabile pari a 4 anni se da un lato contribuisce ad attenuare il rischio di dover corrispondere un corrispettivo CM^{CF} ingiustificatamente elevato, dall'altro agevola solo parzialmente il processo di cessione degli impianti di misura alle imprese di trasporto per due ordini di motivi:

- i. il periodo per cui verrebbe concesso lo sconto è di gran lunga inferiore rispetto alla vita utile di un impianto di misura;
- ii. gli operatori rimarrebbero comunque esposti all'incertezza tariffaria legata all'aggiornamento annuale del CM^{CF} previsto dal quadro regolatorio vigente.

Osservazioni di ENI S.p.A. al documento per la consultazione 167/2021/R/gas.

In ultima analisi, l'incertezza tariffaria e la scarsa aderenza del corrispettivo CM^{CF} ai costi di *metering* associati allo specifico impianto di misura rischiano di compromettere l'esito del processo di acquisizione degli impianti di misura da parte dell'impresa di trasporto.